

## Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Consiglio di Stato Sez. II n. 6294 del 19 ottobre 2020 - Castriota Scanderbeg, pres.; Politi, est. - Società Immobiliare Elsana (S.I.E.) S.r.l. (avv.ti Mele e Volpe) c. Comune di San Giuliano Terme (avv. Bimbi) ed a.

### **Sanità pubblica - Rifiuti. - Obbligo di interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino.**

*Dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006 (così come da quelle, previgenti di cui al d.lgs. n. 22 del 1997) possono ricavarsi le seguenti regole: - gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento; - ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente; - le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi; - a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare. La scelta del legislatore nazionale, desumibile dall'applicazione delle richiamate regole, è stata adottata in applicazione, nel nostro ordinamento, del principio comunitario «chi inquina paga», ormai confluito in una specifica disposizione (art. 191) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quale rientra come uno degli obiettivi principali sui quali si basa l'azione europea in materia ambientale ed in attuazione della direttiva 2004/35/CE (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. II 1° settembre 2020, n. 5340, in questo stesso *Massimario*. Sul punto v. Corte di giustizia UE 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Foro amm.*, 2015, 3, 671; Corte di giustizia UE 9 marzo 2010, C-378/08, in *Foro it.*, 2010, 12, IV, 557.

\*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 7 ottobre 2020, n. 1810 - Di Benedetto, pres.; Gatto Costantino, est. - Prealpi Servizi S.r.l. (avv.ti Prati e Scotti) c. Comune di Cairate ed a. (n.c.).

### **Ambiente - Siti inquinati - Bonifica - Utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente da parte del sindaco - Illegittimità.**

*Deve ritenersi, in linea di principio, illegittimo l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente per la bonifica di siti inquinati poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato nel c.d. codice dell'ambiente una specifica competenza di cui è titolare l'Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l'ordinamento di settore appronta; d'altronde, l'uso dell'ordinanza contingibile e urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal codice dell'ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l'adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza (1).*

(1) In senso conforme cfr.: T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 24 luglio 2013, n. 1527, in *Foro amm. T.A.R.*, 2013, 7/8, 2599; T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 14 dicembre 2017, n. 831, in *Foro amm.*, 2017, 12, 2488.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 28 settembre 2020, n. 5648 - Anastasi, pres.; Di Carlo, est. - (Omissis) (avv.ti Monci e Chiaradia) c. Regione Calabria (n.c.) ed a.

### **Ambiente - Impianto per il trattamento dei rifiuti ubicato a breve distanza da un sito di interesse comunitario (SIC) - Autorizzazione integrale ambientale (AIA) - Esercizio in assenza di autorizzazione.**

*A norma dell'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un SIC o una ZPS ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La necessità di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto è subordinata alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Ora, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste allorché non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetti pregiudichi significativamente il sito interessato. Poiché la valutazione di incidenza è, per sua natura, uno*

strumento preventivo rispetto alla realizzazione del progetto, va escluso che essa sia dovuta in caso di rinnovo dell'ALA con riferimento a un impianto in attività. Il principio in questione, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie, perché non si tratta di rinnovare l'ALA relativa a un impianto di smaltimento dei rifiuti operante, ma di consentire la riattivazione di un impianto a lungo sottoposto a sequestro preventivo (con conseguente sospensione dell'ALA) per gravi violazioni ambientali costituenti reato, con sversamento nell'ambiente, e in particolare in un affluente di un fiume di rifiuti liquidi non trattati (1).

(1) Sul punto v. Corte di giustizia UE 20 ottobre 2005, in causa C-6/04, Commissione c. Regno Unito, in *Racc.*, 2005, I-09017; Corte di giustizia UE 10 gennaio 2006, in causa C-98/03, Commissione c. Repubblica federale di Germania, *ivi*, 2006, I-00053.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 15 settembre 2020, n. 5447 - Maruotti, pres.; Verrico, est. - Basi 15 S.r.l. e Cemitaly S.p.A. (avv. Grassi) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato) ed a.

#### **Ambiente - Rifiuti - Inquinamento - Proprietario non responsabile dell'inquinamento - Obblighi di bonifica.**

*Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) (ovvero «le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia») e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. A tale regime fa tuttavia eccezione l'ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile, abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. In questo caso, il proprietario, seppur non obbligato, assume spontaneamente l'impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica, presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie (1).*

(1) Cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI 25 gennaio 2018, n. 502, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 1, 267 e Cons. Stato, Sez. V 10 ottobre 2018, n. 5604, in *Foro amm.*, 2018, 10, 1660.

\*

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 10 settembre 2020, n. 567 - Mozzarelli, pres.; Bonetto, est. - ICEA - Istituto di certificazione etica e ambientale (avv.ti Ruffolo, Loccisano, Ciuoffo) c. Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (Avv. distr. Stato).

#### **Agricoltura e foreste - Agricoltura biologica - Provvedimenti di «Sospensione della Certificazione» e di «Soppressione delle indicazioni Bio» - Giurisdizione - Cognizione del giudice ordinario.**

*Per gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, mentre spetta alla cognizione del giudice amministrativo il rapporto tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, autorizzati, controllati e vigilati dallo stesso Ministero, che, come per le SOA, ha parimenti trasferito loro il potere di controllare e di certificare il rispetto dei processi che caratterizzano la qualità dei prodotti biologici, il rapporto tra gli organismi di controllo e gli operatori di agricoltura biologica spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto gli agricoltori, che vogliono vendere i loro prodotti come «biologici», devono stipulare con uno degli organismi di controllo, autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un contratto di diritto privato, con il quale si assoggettano ai controlli ed alle ispezioni di tali organismi, in esecuzione dei quali viene attestata e/o certificata la conformità «biologica» dei prodotti (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 5 aprile 2019, n. 9678, in *Foro amm.*, 2019, 11, 1785; T.A.R. Basilicata 22 novembre 2018, n. 772, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

\*

Cons. Stato, Sez. II 7 settembre 2020, n. 5380 - Taormina, pres.; Manzione, est. - Regione Campania (avv. Armenante) c. Società «Mig Ferro» S.a.s. (n.c.)

#### **Ambiente - Natura della VIA - Analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica - Natura discrezionale della decisione finale.**

*Alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei*

*riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste. A tali fini, l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona (1).*

(1) Cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V 31 maggio 2012, n. 3254, in *Foro amm. C.D.S.*, 2012, 5, 1269 (s.m); Cons. Stato, Sez. IV 22 gennaio 2013, n. 361, in *Dir. marittimo*, 2013, 4, 882; Cons. Stato, Sez. IV 5 luglio 2010, n. 4246, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 1, 111, con nota di BRAMBILLA; Cons. Stato, Sez. VI 22 febbraio 2007, n. 933, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

\*

Cons. Stato, Sez. II 7 settembre 2020, n. 5379 - Greco, pres.; Manzione, est. - Regione Umbria (avv. Manuali) c. Società Effedi S.p.A. (avv. ti Busiri Vici e Di Rienzo) ed a.

### **Ambiente - Progetto relativo alla realizzazione di una centrale fotovoltaica - Procedimento di valutazione impatto ambientale - Ratio e caratteri.**

*La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare (c.d. screening) autonomo e non necessariamente propedeutico alla VIA vera e propria, con la quale condivide l'oggetto - l'«impatto ambientale», inteso come alterazione «qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa» che viene a prodursi sull'ambiente - ma su un piano di diverso approfondimento. Nella fase della verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto (c.d. screening), l'Amministrazione ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere chiarimenti e dettagli di carattere tecnico o di altra natura, come espressamente previsto dall'art. 19, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nell'inserire tale previsione il legislatore ha evidentemente inteso introdurre un elemento di discrezionalità valutativa anche in ordine alla scelta tra allungare i tempi dell'istruttoria, con il coinvolgimento della parte, ovvero addivenire al diniego allo stato degli atti, avendo esso ad oggetto non la VIA, ma la mera possibilità di pretermetterla. Nella fase della verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto (c.d. screening), non è dovuto l'invio del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, legge n. 241 del 1990 giusta l'assoluta specialità del procedimento de quo, che resta un - eventuale - passaggio intermedio verso la VIA completa, al cui interno verranno recuperate tutte le necessarie istanze partecipative, e gli apporti contributivi che la parte vorrà addurre, in quanto essa si risolvibile in un atto di diniego.*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. V. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 30 marzo 2017, n. 536, in *Foro amm.*, 2017, 3, 777; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 10 luglio 2012, n. 1394, in *Foro amm. T.A.R.*, 2012, 7-8, 2495 (s.m).

\*

Cons. Stato, Sez. IV 7 settembre 2020, n. 5372 - Maruotti, pres.; Verrico, est. - Cemitaly S.p.A. (avv. Grassi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Bonifiche ed obblighi del proprietario non responsabile dell'inquinamento.**

*Il proprietario «non responsabile» dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) (ovvero «le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia») e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. A tale regime fa tuttavia eccezione l'ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile, abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. In questo caso, il proprietario, seppur non obbligato, assume spontaneamente l'impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica, presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie. Ad ogni modo, nel caso di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute (pur se si tratta del dante causa), a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, senza che, in presenza di altri responsabili, trovi applicazione il principio della solidarietà (1).*

(1) Cfr. Cass. Sez. III Civ. 22 gennaio 2019, n. 1573 ord., in *Guida al diritto*, 2019, 27, 58. Sul punto v. anche tra le altre, Cons. Stato, Sez. V 10 ottobre 2018, n. 5604, in *Foro amm.*, 2018, 10, 1660; Cons. Stato, Sez. VI 25 gennaio 2018, n. 502, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 1, 267; ; Cons. Stato, Sez. V 8 marzo 2017, n. 1089, in *Foro amm.*, 2017, 3, 570; Cons. Stato, Sez. VI 5 ottobre 2016, n. 4119, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. V 14 aprile 2016, n. 1509, in *Foro amm.*, 4, 812, da ultimo richiamate da Cons. Stato, Sez. VI 3 gennaio 2019, n. 81, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

\*

Cons. Stato, Sez. II 1° settembre 2020, n. 5340 - Taormina, pres.; Manzione, est. - (*Omissis*) (avv.ti Inzitari e Parenti) c. Comune di (*Omissis*) (n.c.) ed a.

### Sanità pubblica - Rifiuti - Obblighi di rimozione e bonifica.

*Dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 22/1997, successivamente traslate nel d.lgs. n. 152/2006, possono ricavarsi le seguenti regole: gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento; ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente; le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi; a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (1).*

(1) Sul punto v. Corte di giustizia UE 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Foro amm.*, 2015, 3, 671, in cui la Corte di Lussemburgo ha confermato il proprio orientamento, già espresso con sentenza 9 marzo 2010, in causa C-378/08, in *Foro it.*, 2010, 12, IV, 557, non diverso da quello preponderante emerso nell'ordinamento italiano, secondo cui «da direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale (...) la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi».

\*

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 11 agosto 2020, n. 2051 - Savasta, pres.; La Greca, est. - Air Liquide Italia Service s.r.l. (avv. Sallicano) c. ARPA Sicilia - Agenzia regionale protezione ambiente ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

### Ambiente - Rifiuti - Acque sotterranee - Obblighi di bonifica.

*Diversamente dalla precedente disciplina di cui al d.m. n. 471 del 1999, quella attuale prevede gli obblighi di bonifica, con redazione di apposito progetto, soltanto nel caso risultino superati i valori di CSC, in quanto soltanto in tal caso il legislatore qualifica il sito come «contaminato», mentre definisce «sito non contaminato» quello in cui sono stati rilevati valori superiori alle CSC e non alle CSR, eccetto il caso previsto dall'Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prescrive che nel «punto di conformità» delle acque sotterranee, cioè nel punto a valle idrogeologico della sorgente di inquinamento «fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica», per ciascuna sostanza contaminante devono essere rispettati i valori di CSC. Per le acque sotterranee il punto di conformità rappresenta, dunque, il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali e che, in attuazione del principio generale di precauzione, deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

T.A.R. Toscana, Sez. II 6 agosto 2020, n. 996 - Trizzino, pres.; Giani, est. - Comune di Rosignano Marittimo (avv. Gualersi) c. A.R.P.A.T. - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ed a. (avv. Ciari).

### Sanità pubblica - Rifiuti - Materiali di riporto.

*È necessaria l'esecuzione dei «test di cessione» effettuati sui materiali di riporto, giacché correla all'esito di tali test differenti conseguenze giuridiche nonché operative: anche in caso di rispetto dei limiti propri del test di cessione è comunque necessario rispettare quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche dei siti contaminati, mentre in caso di accertato mancato rispetto dei suddetti limiti i materiali di riporto sono assimilati a sorgenti di contaminazione ed il legislatore indica quali sono i precisi trattamenti tecnici da eseguire (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. II 2 luglio 2020, n. 4248 - Taormina, pres.; Politi, est. - Cer.Pi. s.r.l. (avv.ti Furin, Di Lorenzo e Di Mattia) c. Comune di Este (n.c.).

#### **Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Responsabilità.**

*Non è configurabile (in via automatica, come responsabilità oggettiva o per fatto altrui) una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e da bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri che questi abbia provocato, o contribuito a provocare, il danno ambientale: dimostrandosi necessario che l'autorità competente accerti il nesso causale tra l'azione d'uno o più agenti individuabili ed il danno ambientale concreto e quantificabile, onde sia possibile imporre loro misure di riparazione, a prescindere dal tipo d'inquinamento di cui trattasi. In altri termini, la mera qualifica di proprietario del suolo non determina, di per sé sola, alcuna responsabilità conseguente al ritrovamento di rifiuti e il loro smaltimento nell'area di appartenenza: ai fini della configurabilità degli obblighi di rimozione e smaltimento, rivelandosi insufficiente la mera titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall'abbandono dei rifiuti, atteso che il legislatore richiede la sussistenza dell'elemento psicologico, e la necessità dell'accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte degli organi preposti al controllo (1).*

(1) Cfr. in senso conforme Cons. Stato, Sez. VI 21 marzo 2017, n. 1260, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. V 9 maggio 2018, n. 2786, *ivi*.

\*

Cons. Stato, Sez. II 1° luglio 2020, n. 4183 - Greco, pres.; Volpe, est. - Comune di Marcianise (avv. Agliata) c. Abbate ed a. (avv. Abbate e Spognardi).

#### **Sanità pubblica - Rifiuti - Natura dell'ordinanza di rimozione.**

*Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ex artt. 50 o 54 TUEL, il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato - sempre che vi sia l'urgenza di intervenire con immediatezza su situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva - solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale. Ne consegue che l'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere d'intervento attribuito all'Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude a priori la possibilità per l'ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti (1).*

(1) In senso conforme, cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 4 novembre 2014, n. 2637, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

\*

Cons. Stato, Sez. III 30 giugno 2020, n. 4168 - Frattini, pres. ed est. - X. (avv.ti Perdelli e Quaglia) c. Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia ed a. (Avv. gen. Stato).

#### **Ambiente - Ecodelitti - Delitti ambientali - Interdittiva antimafia.**

*L'interesse che da anni muove le organizzazioni criminali di tipo mafioso nel settore dei rifiuti rappresenta oramai un fatto notorio, tanto che è stato coniato un termine ad hoc per definirle, «ecomafie». L'attenzione dell'ordinamento per i fenomeni illeciti che possono interessare l'intero ciclo della gestione dei rifiuti è, pertanto, massima, in ragione del disvalore sociale e del notevole danno, ambientale ma non solo, che l'infiltrazione di soggetti portatori di interessi contrastanti con gli interessi dello Stato-comunità comporta. Il danno ambientale che deriva dalla raccolta, trattamento, smaltimento illecito di rifiuti, specialmente se speciali o pericolosi, è definitivo e, nella quasi totalità delle ipotesi, irreparabile: il che impone all'Autorità preposta di intervenire, esercitando l'ampia gamma di poteri che il legislatore le ha attribuito, in una fase preventiva rispetto alla causazione del danno. Come da più parti in dottrina è stato sostenuto, infatti, il bene ambiente non riceve una tutela adeguata se protetto esclusivamente mediante norme di matrice penalistica, volte a reprimere un illecito che si è già perfezionato e che ha già prodotto danni e modifiche permanenti nella realtà naturale: l'intervento dello Stato non è, in tale ipotesi, né tempestivo né esaustivamente utile, consistendo in ultima analisi l'interesse pubblico alla salubrità dell'ambiente non nella percezione di un ristoro monetario in conseguenza della sua compromissione, bensì nell'impedimento stesso della causazione del danno (al di là ovviamente, della sanzione nei confronti dei responsabili, rimessa ad altra autorità giudiziaria). Appare evidente, pertanto, la stretta correlazione che intercorre tra la prevenzione del danno ambientale e le misure anticipatorie e preventive che l'Autorità pubblica è chiamata a porre in essere in tutti i settori interessati. In particolare, nella materia che qui occupa, il legislatore ha mostrato di ritenere estremamente*

*gravi talune fattispecie di reato, con riferimento alle quali ha posto, in buona sostanza, una presunzione assoluta di pericolosità, che vincola l'Autorità competente (la Prefettura) ad adottare il provvedimento di rigore dell'informativa interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa o della società che sia stata interessata da provvedimenti dell'autorità penale per determinati reati (1).*

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. III 2 maggio 2019, n. 2855, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. III 27 novembre 2018, n. 6707, *ivi*; Cons. Stato, Sez. III 28 ottobre 2016, n. 4555, *ivi*. La gravità della condotta contestata è tale che potrebbe di per sé sola fondare un legittimo provvedimento interdittivo: «il delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n.152/2006 costituisce elemento di per sé bastevole a giustificare l'emissione dell'informativa, perché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso» (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III 22 marzo 2017, n. 1315, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. III 21 dicembre 2012, n. 6618, in *Foro amm. C.D.S.*, 2012, 12, 3210; , Cons. Stato, Sez. III 28 aprile 2016, n. 1632, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>).